

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1561

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BAGNASCO

Disposizioni per favorire la costituzione di nuove orchestre sinfoniche

Presentata il 21 novembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel progettare il futuro dell'Italia non può non essere presa in considerazione una delle risorse che pone il nostro Paese al vertice della cultura mondiale: la musica. Ancora oggi i direttori d'orchestra, i conservatori e le formazioni orchestrali nazionali godono di un prestigio riconosciuto a livello internazionale, che, tuttavia, va progressivamente riducendosi. Secondo i dati attuali, infatti, le orchestre professionali in Italia sono solo trentuno, mentre la Germania, per fare un esempio, ne annovera ben centoventinove. Proponendo una comparazione con un'altra capitale europea, si pensi che Londra da sola presenta undici formazioni orchestrali, mentre Roma conta soltanto due fondazioni lirico-sinfoniche: l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e il Teatro dell'Opera.

Questa disparità nella presenza di istituzioni musicali e, di conseguenza, nella produzione lirica e concertistica, nonché

sul piano della occupazione artistica, tra l'Italia e gli altri Paesi europei è dovuta al fatto che, negli ultimi trent'anni, nel nostro Paese si è proceduto alla progressiva chiusura di molte orchestre, fino a raggiungere la scoraggiante soglia numerica sopra richiamata. Molto significativo è, in tal senso, l'esempio offerto dalle orchestre della RAI — Radiotelevisione italiana Spa: delle quattro orchestre radiofoniche presenti originariamente nelle principali città della penisola, quali Torino, Milano, Roma e Napoli, oggi è attiva soltanto l'orchestra con sede a Torino, mentre le altre sono state chiuse nel 1994 per necessità di risparmio.

Dagli anni Settanta ad oggi si è verificato, poi, che all'ampliamento dell'offerta formativa — al quale ha fatto seguito l'incremento del numero di conservatori e di istituti musicali pareggiati — non corrispondeva anche quello delle possibilità occupazionali per i giovani professori d'or-

chestra, principalmente a causa della riduzione del numero delle formazioni sinfoniche. Nel nostro Paese, che è patria della musica, della sua notazione, di gran parte delle forme compositive e degli strumenti musicali, per non citare gli autori e gli esecutori che il mondo intero ci invidia, la forza occupazionale prodotta dai conservatori e dagli istituti pareggiati non trova una corrispondenza nel mondo del lavoro, tant'è che in molti casi sono addirittura i docenti a consigliare ai propri migliori allievi di recarsi all'estero, non prevedendo per loro alcun soddisfacente futuro professionale in Italia.

Ancora più grave è la situazione delle orchestre giovanili, come più volte ha segnalato il maestro Riccardo Muti, che, rispetto a quanto accade nel resto dell'Europa, in Italia sono presenti in misura realmente esigua. La valenza di questo tipo di formazioni è fondamentale nel percorso didattico degli allievi, poiché in esse il giovane musicista può studiare il repertorio e acquisire un'esperienza che possa rivelarsi, in seguito, utile ai fini del superamento dei concorsi indetti dalle orchestre professionali.

Pare, dunque, assolutamente necessario incrementare il numero delle formazioni sinfoniche secondo il criterio in base al quale, a seguito della corresponsione di un iniziale finanziamento da parte dello Stato, le sedi elette siano in grado di proseguire l'attività concertistica e lirica anche grazie alla stabilità degli incassi e alle sponsorizzazioni. Per queste ragioni, la presente proposta di legge intende favorire la costituzione di orchestre sinfoniche nelle città con una popolazione superiore a 100.000 abitanti, che siano sede di conservatori o di istituti superiori di studi musicali ovvero di teatri di tradizione con stagione lirica e concertistica e che, naturalmente, non ospitino già orchestre sinfoniche riconosciute dallo Stato o fondazioni lirico-sinfoniche.

Il fondo previsto all'articolo 3 della presente proposta di legge è da considerare un incentivo e la natura delle nuove formazioni orchestrali non stabili, costituite con elementi scelti tramite bando di

concorso a garanzia di una elevata qualità esecutiva e con rapporti di lavoro a tempo determinato, può assicurare in misura sufficiente ai comuni la possibilità di intraprendere questa meritoria iniziativa, che produrrà verosimilmente delle favorevoli ricadute economiche nei rispettivi territori e consentirà il proseguimento dell'attività artistica oltre il periodo di finanziamento statale previsto.

Sul piano prettamente economico occorre, infine, considerare che in Italia la spesa pubblica destinata alla cultura è pari a 5,1 miliardi di euro, contro i 14,8 miliardi di euro della Francia e i 13,5 miliardi di euro della Germania. Allo stesso modo occorre prendere atto che la cultura in genere, e specificamente la musica, non rappresenta unicamente un costo ma è anche una risorsa economica, peraltro una delle più utili a contribuire alla crescita del Paese. Si pensi infatti che grazie all'indotto relativo all'attrattiva turistica e all'accoglienza ogni euro investito nella musica e nella buona gestione dei teatri ne restituisce approssimativamente quattro sul territorio.

Le difficoltà che ci si trova ad affrontare in questo delicato periodo storico sono molteplici e ardue, ma non bisogna dimenticare che la cultura di un popolo è la sua voce, la sua identità, la sua speranza. L'istituzione di orchestre sinfoniche comunali, quali punti occupazionali di riferimento per i giovani musicisti e strumenti indispensabili per la conoscenza e la diffusione della nostra musica, può essere considerata un primo passo verso un futuro diverso e migliore, che ricollochi l'Italia al posto che le compete per la sua storia gloriosa e che riconduca in patria coloro che, sino ad oggi, sono stati costretti a rivolgersi all'estero per poter offrire la propria arte.

Per le ragioni sopra esposte, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge che si compone di cinque articoli. In particolare, l'articolo 1 reca la finalità della legge. L'articolo 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura l'istituzione del bando su base nazionale per la costituzione di un orga-

nico orchestrale sinfonico. L'articolo 3 dispone l'istituzione di un fondo per la creazione di orchestre sinfoniche nel territorio italiano, con una dotazione di 250 milioni di euro, per il periodo di produ-

zione artistica dal 2025 al 2030. L'articolo 4 reca i compiti del direttore del teatro di tradizione e del consiglio di amministrazione. L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di ampliare la produzione musicale e l'occupazione artistica nel territorio nazionale favorendo la costituzione di orchestre sinfoniche nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che siano sede di conservatori o di istituti superiori di studi musicali ovvero di teatri di tradizione con stagione lirica e concertistica e che non siano già sede di orchestre sinfoniche o di fondazioni lirico-sinfoniche.

Art. 2.

(Bando di concorso)

1. Il Ministro della cultura, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un bando su base nazionale per la costituzione di organici orchestrali sinfonici, coadiuvati dal necessario personale amministrativo e di archivio a garanzia della produzione, assunti con contratto a tempo determinato, rinnovabile nel periodo di durata del finanziamento di cui all'articolo 3.

2. I comuni aventi i requisiti di cui all'articolo 1 possono partecipare al bando di concorso di cui al comma 1 per la costituzione di un organico orchestrale sinfonico moderno con un numero di professionisti non inferiore a sessanta elementi.

3. Gli organici orchestrali di cui al comma 2 sono impegnati nella produzione lirica e concertistica nella sede istituzionale per un periodo non inferiore a nove mesi a decorrere dall'anno 2025, con possibilità di repliche delle medesime attività artistiche nel territorio provinciale.

4. Presso il Ministero della cultura è istituita una commissione per le indicazioni artistiche generali e di controllo, com-

posta da un presidente e da cinque esperti in materia musicale e orchestrale, con il compito di vigilare sulla produzione concertistica di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Fondo per le nuove orchestre sinfoniche)

1. Al fine di ampliare la produzione musicale e di favorire l'occupazione artistica nel territorio nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per l'istituzione di nuove orchestre sinfoniche, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2024, per il periodo di produzione artistica dall'anno 2025 all'anno 2030, da erogare ai comuni in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 4.

(Compiti del direttore del teatro di tradizione e del consiglio di amministrazione)

1. Fermi restando i compiti del direttore artistico e del consiglio di amministrazione di cui agli articoli 12 e 14 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il direttore del teatro di tradizione e il consiglio di amministrazione sono responsabili delle procedure di selezione dei professori d'orchestra e della programmazione delle attività liriche e concertistiche dell'orchestra sinfonica.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 250 milioni di euro per l'anno

2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA



19PDL0063740